CHE AUTORIZZA LA SPESA PEI LAVORI DA FARSI ATTORNO AL PORTO DI MALAMOCCO ED AI CANALI DELL'ESTUARIO DI VENEZIA

Art. 1

E' autorizzata ad intiero carico dello Stato la spesa di tre milioni duecento venticinque mila lire per il compimento delle dighe di tramontana e di mezzogiorno del porto di Malamocco, e per l'approfondamento ed allargamento de' canali di grande navigazione dell'Estuario di Venezia.

Versione in vigore dal 15 settembre 1867, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa pei lavori da farsi attorno al porto di Malamocco ed ai canali dell'Estuario di Venezia
Estremi	Legge 15 agosto 1867, n. 3859
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1867

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-pei-lavori-da-farsi-attorno-al-porto-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it